



COMUNE DI PULA

Città Metropolitana di Cagliari

Corso Vittorio Emanuele 28 – 09010 Pula

Ordinanza sindacale n. 17/2020
Protocollo n. 12978 del 11/05/2020

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 15 del 05/05/2020 avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19”, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 Maggio 2020 – Rettifica ed Integrazioni

LA SINDACA

Richiamata integralmente la propria ordinanza n. 15 del 05/05/2020 avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19”, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 Maggio 2020” ;

Richiamata altresì la propria ordinanza n. 16 del 06/05/2020 avente per oggetto “*Ordinanza sindacale n. 15 del 05/05/2020 avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID -19”, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 Maggio 2020 – Integrazione”*

Richiamata integralmente l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Precisato che la riapertura anticipata viene stabilita allo scopo di dare sostegno alle attività produttive e ripristinando i servizi in favore della popolazione, sulla base di valutazioni di opportunità e ragionevolezza da intendersi già effettuate nella richiamata ordinanza regionale, per la cui concreta applicazione vengono demandate alle autorità amministrative locali le conseguenti considerazioni circa la sussistenza delle condizioni applicative pratiche, pur con tutte le prescrizioni e condotte necessarie a scongiurare il pericolo della diffusione del contagio;

Preso atto che:

- Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020 per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM 26.04.2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all’andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;

- il suddetto Comitato tecnico scientifico ha espresso un parere che, comunque ispirandosi ad un criterio di massima cautela, è nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;

- l'art. 10, comma 3, del DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale espressamente prevede che "le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

Ritenuto che, avuto riguardo allo specifico e peculiare contesto Regionale e, in particolare, di quello del Comune di Pula, in riferimento alla diffusione del Covid-19, sia compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale, di prevedere, in via progressiva e graduale, l'allentamento delle misure restrittive attualmente in essere, ferma restando la necessità di adeguare immediatamente le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini, per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19, in base alle mutate condizioni epidemiologiche, che dovessero intervenire a livello locale e, in ogni caso, alla variazione in aumento del parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t), oltre il valore di 0,5;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Tenuto conto delle misure restrittive in vigore a livello statale e regionale, che disciplinano gli spostamenti delle persone fuori dal comune di residenza, al fine di limitare numericamente la circolazione delle persone, contenendo così il rischio di diffusione del contagio da Covid-19. Tali misure prevedono infatti, che è consentito spostarsi da un Comune all'altro, all'interno della propria regione, solo per motivi di salute, lavoro e necessità, nonché per far visita ai congiunti e per altri casi specificamente elencati. Non risulta invece consentito, recarsi in altri comuni, per fare acquisti diversi da quelli inclusi nella voce "spostamenti per necessità" o usufruire di servizi alla persona. Tali limitazioni consentono di ritenere che gli effetti della presente ordinanza siano circoscritti all'interno dei confini comunali e che, pertanto, il potere ordinatorio riconosciuto in capo al Sindaco possa essere esercitato;

Ritenuta:

- la necessità di contemperare, con propria ordinanza, l'esigenza di attuare misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV2 con le ragioni di ripristino delle libertà costituzionali di pari rango provvisoriamente limitate, tra le quali, in particolare, la libertà di libera iniziativa e di attività economica;
- l'urgenza e l'indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

Preso atto che in data 8 maggio 2020, è stato pubblicato l'elenco, a cura dell'Assessorato all'Igiene e Sanità della R.A.S., "Indice di trasmissibilità dei Comuni della Sardegna" che riporta per il Comune di Pula un indice di 0,45 e tale indice, alla data odierna, non essendo stato pubblicato alcun aggiornamento, risulta non aver subito modificazioni;

Considerato pertanto che si rende necessario rettificare ed integrare la stessa sia nelle premesse che nella parte del dispositivo ;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

L'ordinanza sindacale n. 15 del 05/05/2020 avente per oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID -19", ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 Maggio 2020" è integrata e rettificata nel modo seguente:

1. Nella parte ordinatoria al punto **6.mercato settimanale** è aggiunto quanto segue:
"Le attività di vendita dovranno essere effettuate nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. L'area dovrà essere recintata completamente lungo il perimetro con nastro e/o transenne e dovranno essere predisposti due varchi uno per l'afflusso e uno per il deflusso sorvegliati da agenti della Polizia Locale con l'eventuale ausilio della Compagnia barracellare che avranno compiti di vigilanza e controllo dell'accesso;
 - b. Dovrà essere individuata un'area di rispetto esterna che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata nella quale sia possibile il distanziamento interpersonale ;
 - c. All'interno dell'area mercatale delimitata, come indicato al punto a., gli spazi saranno assegnati in base ad apposito sorteggio. Il sorteggio avverrà prima di ogni singola giornata a cura degli Agenti della Polizia Locale e si procederà mediante estrazione dei nominativi degli operatori presenti e relativo abbinamento alla postazione in modo progressivo partendo dal più prossimo all'ingresso;
 - d. All'uscita sarà collocato un contenitore per lo smaltimento di guanti e mascherine;
 - e. Tra un posteggio e l'altro sarà assicurata idonea distanza minima di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale;
 - f. Gli operatori commerciali dovranno installare il proprio banco non prima delle ore 7,30. L'apertura al pubblico dovrà aver luogo non prima delle ore 8,00 e la chiusura alle ore 13,00. E' fatto obbligo di lasciare libera l'area da ingombri e rifiuti entro non oltre le ore 14,00;
 - g. Il numero di persone (un solo componente per nucleo familiare) che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti. Il numero delle postazioni è pari a 14 come già stabilito per lo svolgimento ordinario del mercato settimanale relativamente alle attività alimentari. L'accesso degli spuntisti avverrà secondo la graduatoria in corso di validità redatta da questo Comune;
 - h. E' obbligatorio l'uso di idonei DPI (mascherine e guanti) sia per gli esercenti che per gli utenti. Sarà interdetto l'accesso nei confronti di coloro i quali siano privi di tali DPI;
 - i. I clienti potranno essere serviti nel numero massimo di due per volta sempre nel rispetto della distanza interpersonale;

- j. L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- k. In ciascun banco gli operatori addetti alla vendita non potrà essere superiore a 2 (due) nel rispetto delle disposizioni del distanziamento sociale;
- l. Ogni operatore dovrà, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, predisporre idonea segnaletica e/o dispositivi (dissuasori) finalizzati a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale. Qualora si dovessero determinare particolari accodamenti in corrispondenza di specifici posteggi, che possano determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, l'operatore commerciale è tenuto ad invitare l'utenza ad allontanarsi, richiedendo, se del caso, l'ausilio degli agenti della Polizia Locale;
- m. Al termine della giornata di mercato, verrà svolta un'analisi delle eventuali criticità rilevate dagli Agenti della Polizia Locale al fine di valutare il permanere delle condizioni di svolgimento delle attività;

2. La parte ordinatoria al punto **7.riaperture del 11 maggio 2020** è rettificata ed integrata nel modo seguente:

- "la frase riaperture del giorno 11 maggio 2020 è sostituita dalla frase: "riaperture del giorno 12 maggio 2020";
- Il secondo capoverso è rettificato nel modo seguente "la presente ordinanza produrrà i suoi effetti dal giorno 12 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 e solamente nel caso in cui l'indice, riferito al Comune di Pula, Rt, sia uguale o inferiore a 0.5";
- le riaperture dei servizi e delle vendite di cui ai punti a. e b. operano solo nei confronti dei residenti e/o domiciliati nel Comune di Pula;
- Il punto b. è integrato come segue :
"Qualora l'esercente non sia in grado di garantire la sanificazione dei prodotti in quanto non in possesso di idonea strumentazione la vendita potrà avvenire solo a condizione che gli stessi non siano misurati e non vengano a contatto col cliente;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa :

- Al Sig. Prefetto – Cagliari;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Comando Polizia Locale ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch;
- alla Protezione Civile Regionale;
- all'ATS Sardegna
- all'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità Pubblica;
- al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Stazione di Pula;
- alla Compagnia Barracellare Pula;

e pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Pula .

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale 11 maggio 2020

LA SINDACA
Carla Medau